



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO, LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA REGIONALE, LA COLLABORAZIONE NELLA LEGALITÀ TRIBUTARIA

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2023 con la presente scrittura, a valere tra

l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze P.zza S.Marco, 4 (P.I. 01279680480), in seguito denominata "Università", rappresentata dalla Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica in Firenze P.zza S.Marco, 4

E

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. 94164020482, in seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Presidente Dott. Marco Del Medico, domiciliato per la carica in Firenze, Viale Gramsci, 36

VISTI

il Decreto Legislativo 29 Marzo 2012, n. 68 *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio* a seguito del quale la Regione Toscana ha stabilito a partire dall'a.a. 2012/2013 l'importo della tassa pari a € 140,00;

il Decreto Presidente Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (testo unico della normativa della regione toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)

la L.R. 26.07.2002, n.32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e sue successive modificazioni ed integrazioni"*, come modificata dalla L.R. 19.5.2008, n. 26;

la Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che all'Art.3, commi dal 19 al 23, istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata "tassa"), prescrivendo alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni/iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica del versamento della tassa e regolano l'applicazione della tassa;

la L.R. 03.01.2005, n. 4 *"Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione"*;

gli atti istitutivi e regolamentari dell'Azienda e dell'Università;

la precedente convenzione stipulata tra Azienda e Università per l'accesso ai servizi del diritto allo studio, la disciplina della riscossione della tassa regionale, la collaborazione nella legalità tributaria;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive modifiche e integrazioni.

CONSIDERATO CHE

è opportuno concordare modalità per semplificare ed agevolare l'accesso ai servizi del diritto allo studio universitario;

ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 4, è necessario definire la procedura per la riscossione della tassa e la comunicazione degli esoneri nell'ambito di una logica di semplificazione delle procedure e delle incombenze amministrative a carico degli studenti;

la normativa di cui al DPCM 159/2013 e successive modificazioni, relativa alla definizione del valore ISEE, ha comportato, tra l'altro, difficoltà per gli studenti universitari residenti all'estero ad ottenere dai CAF abilitati il valore ISEE per il diritto allo studio universitario;

l'Università e l'Azienda, al fine di agevolare le suddette categorie di studenti universitari, hanno concordato che l'Azienda provveda a calcolare l'indicatore ISEE per gli studenti dell'Ateneo fiorentino residenti all'estero e che l'Università, al fine di compensare il maggior carico amministrativo così assunto dall'Azienda, provveda a rimborsare la tassa regionale direttamente agli studenti che per qualsiasi motivo ne avessero diritto;

si ritiene di aggiornare la convenzione in essere tra Azienda e Università;

PREMESSO CHE AZIENDA E UNIVERSITÀ

condividono la centralità dello studente come riferimento principale della loro attività e che la valutazione delle esigenze degli studenti, il confronto e la comprensione delle loro aspettative, la valutazione dell'efficacia dei benefici sono perseguiti al fine di offrire una crescente qualità dei servizi compatibile con le risorse disponibili;

condividono la ricerca dell'innovazione a sostegno del miglioramento di prestazioni e servizi attraverso la valorizzazione dell'esperienza acquisita, anche attraverso il confronto, la condivisione delle buone pratiche, la collaborazione operativa;

intendono promuovere e sostenere la cultura della legalità e della solidarietà nonché sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno delle rispettive comunità;

condividono l'impatto sociale che assume l'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, volta ad assicurare l'effettiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto;

ritengono opportuno definire le collaborazioni e le integrazioni di servizi utili a favorire la semplificazione delle procedure per lo studente universitario, la massima informazione e comunicazione di azioni ed interventi, la disponibilità di accesso ai servizi universitari ed

aziendali a sostegno della massima fruizione da parte dei soggetti interessati, lo scambio dei dati informatici ed il coordinamento nei controlli;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

FINALITA'

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Azienda e Università condividono la collaborazione e la cooperazione come modello operativo.

PARTE PRIMA

DISCIPLINA TASSA REGIONALE

ART. 2

RISCOSSIONE

Al fine di agevolare la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte dell'Azienda e le verifiche a carico dell'Università degli avvenuti pagamenti, Azienda e Università stipulano la presente convenzione.

ART. 3

ESONERI E CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 03.01.2005, n.4 :

- a) gli studenti beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore;
- b) gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l'idoneità per l'attribuzione dei benefici di cui alla lettera a);
- c) le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuate nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'art. 31 della L.R.T. 32/2002;
- d) gli studenti disabili con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, esonerati, dai rispettivi Istituti, dal pagamento della tassa di iscrizione o immatricolazione;

Ai sensi dell'art. 30 della Legge 30.03.1971 n.118 sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale i figli dei titolari di pensione di inabilità.

Ai sensi della Legge 12 aprile 2022 n. 33 in caso di contemporanea iscrizione presso Atenei toscani il pagamento della tassa regionale è regolamentato in base alle disposizioni della Giunta Regionale Toscana vigenti per l'anno accademico di riferimento. L'Azienda si impegna a comunicare eventuali variazioni nelle modalità di pagamento stabilite dalla Giunta Regionale.

ART. 4

PROCEDURE

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello, ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato, le procedure sono le seguenti:

- a) Azienda e Università utilizzano per la riscossione della tassa regionale e della prima rata delle tasse/contributi universitari a carico degli studenti un unico modulo di pagamento, disponibile nel sito dell'Ateneo collegandosi ai servizi online;
- b) l'Università incassa per ordine e conto dell'Azienda la quota riferita alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, impegnandosi a riversarla all'Istituto Bancario Tesoriere dell'Azienda con le modalità indicate nel seguente punto;
- c) la tassa regionale sarà rendicontata e versata dall'Università all'Azienda, in due soluzioni, la prima entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per le somme incassate fino al 31 dicembre dell'anno in corso, la seconda entro il 15 giugno per gli importi incassati successivamente.

Le somme relative ai proventi della tassa regionale che l'Università riscuoterà in nome e per conto dell'Azienda, nel periodo in cui resteranno nelle casse della prima, non produrranno interessi di sorta a favore della seconda.

ART. 5

ADEMPIMENTI

L'Università si impegna:

- ad inserire all'interno dei bandi di concorso/avvisi per l'accesso a tutti i corsi di studio, alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca per i quali è dovuta la tassa regionale, la prevista obbligatorietà del pagamento;
- ad autorizzare il differimento, per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio e che successivamente risultano non idonei, del termine di pagamento della prima rata delle tasse e contributi, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo quanto previsto annualmente nel manifesto degli Studi dell'Università;
- a perfezionare le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, alle scuole di specializzazione (ove previsto) e ai corsi di dottorato di ricerca, previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.

ART. 6

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE

L'Azienda si impegna ad inviare all'Università:

- entro il 7 dicembre di ogni anno l'elenco in formato elettronico degli studenti idonei vincitori e idonei non vincitori, esonerati dal pagamento della tassa regionale e dalle tasse/contributi universitari;

- entro il 7 dicembre di ogni anno l'elenco in formato elettronico degli studenti esclusi che devono effettuare il pagamento delle tasse in argomento entro il termine previsto annualmente dal manifesto degli Studi dell'Università;
- l'elenco degli studenti vincitori e idonei che risultano successivamente revocati con l'indicazione dell'obbligo o meno al pagamento delle tasse universitarie.

ART. 7

RIMBORSI

Eventuali rimborsi della tassa regionale agli studenti che per qualsiasi motivo ne avessero diritto sono effettuati dall'Università a partire dalle tasse relative dall'a.a. 2015/16. L'Università tratterà l'importo così erogato a titolo di rimborso della tassa regionale, sul primo rateo di versamento all'Azienda relativo all'importo delle tasse regionali pagate dai propri studenti. All'atto del rendiconto del versamento della tassa al 15 giugno dell'anno successivo l'Università trasmetterà la lista nominativa dei rimborsi effettuati.

ART. 8

VARIAZIONI IMPORTI

Le eventuali variazioni, disposte dalla Regione Toscana, all'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario dovuta dagli studenti, non comportano modifiche alla presente convenzione ed entrano in vigore nei termini previsti, a seguito della pubblicazione delle relative disposizioni sul BURT.

PARTE SECONDA

COLLABORAZIONI OPERATIVE

ART. 9

Lo scambio dati – Trattamento dei dati

L'Azienda, al fine dell'assegnazione dei propri benefici, ha necessità di conoscere i dati relativi alla carriera degli studenti; l'Università deve essere informata sui vincitori di benefici dell'Azienda al fine di concedere i previsti esoneri dal pagamento di tasse e contributi.

L'Azienda e l'Università dispongono dei dati ISEE (validi per le prestazioni per il diritto allo studio) richiesti al fine dell'assegnazione dei rispettivi benefici e condividono la necessità dello scambio di tali dati al fine di semplificare le modalità di accesso agli stessi.

I ruoli dell'Azienda e dell'Università con riferimento al trattamento dei dati in questione saranno disciplinati in un apposito atto aggiuntivo, nel quale saranno specificate le modalità operative per la reciproca fruibilità dei dati inerenti agli studenti universitari e le tipologie di dati oggetto di comunicazione, le finalità e i mezzi di trattamento e le regole di sicurezza in conformità alle disposizioni europee e nazionali in merito alla protezione dei dati personali.

L'Azienda, ai soli fini legati al calcolo della contribuzione studentesca e alle erogazioni degli strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario ai sensi del D.Lgs 29/03/2012 n. 68, si impegna a calcolare l'indicatore ISEE per gli studenti dell'Ateneo fiorentino residenti all'estero.

ART. 10

CONNETTIVITA' WEB

Azienda e Università stabiliscono l'opportunità di estendere la rete wired e wireless di Ateneo alle Residenze Universitarie al fine di garantire agli studenti e altri soggetti universitari residenti o ospiti la possibilità di utilizzare un collegamento a banda larga efficiente e stabile per l'accesso ai servizi informatici e informativi dell'Ateneo. Tale obiettivo si estende a tutte le Residenze gestite dall'Azienda, alle strutture abitative di prossima apertura ed ai punti informativi attivati.

ART. 11

AGGREGAZIONE E SOCIALITA'

Azienda e Università, per garantire il benessere e la crescita formativa dello studente e la sua integrazione nella città, collaborano per la progettazione e la realizzazione di iniziative culturali, sportive, di orientamento tra le quali i tirocini curriculari ed extra curriculari, di accoglienza, di tutorato rivolte sia agli studenti fruitori dei benefici del diritto allo studio, che alla generalità degli studenti nonché agli interventi diretti ad agevolare il percorso di studio di soggetti svantaggiati.

Azienda e Università favoriscono un interscambio continuo di informazioni, allo scopo di progettare, organizzare, comunicare e valutare le iniziative e le opportunità promosse.

ART. 12

MOBILITA' INTERNAZIONALE

Azienda e Università concordano la necessità di agevolare i programmi di mobilità internazionale, i progetti formativi e scientifici attraverso l'accesso alle foresterie universitarie.

Le condizioni di accesso sono concordate attraverso specifici disciplinari.

ART. 13

ACCESSO ALLA RISTORAZIONE

Azienda e Università prevedono l'accesso al servizio di ristorazione universitaria, alle tariffe specificatamente individuate dall'Azienda per ciascuna categoria soggettiva, anche al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale.

Con l'introduzione della Carta Unica Regionale, anche nelle possibili implementazioni tecnologiche future, e le nuove forme di accreditamento, tipologia di pagamento, organizzazione del servizio ristorazione, l'Università e l'Azienda si impegnano a collaborare nell'informazione agli studenti, ai docenti, ai dipendenti, condividendo competenze e risorse. Previa verifica dello stato di iscrizione e regolarità della carriera.

Le modalità di accesso al servizio di ristorazione sono disciplinate da apposito Regolamento aziendale.

ART. 14

AGEVOLAZIONI MOBILITA' URBANA

Azienda e Università riconoscono la comune necessità di sostenere e promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e di altre soluzioni per la mobilità sostenibile, nell'intento comune di ridurre l'impatto ambientale e rendere effettiva la partecipazione degli studenti alla vita sociale e culturale della città.

Azienda e Università si impegnano ad attivare forme di coordinamento, aperte anche ad altre Istituzioni, per l'introduzione di agevolazioni economiche nell'uso dei mezzi pubblici.

ART. 15

SVILUPPO COMPETENZE LEGALITA' TRIBUTARIA

Azienda e Università in qualità di enti erogatori di prestazioni sociali agevolate sono tenute ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive della condizione economica-patrimoniale utilizzate dagli studenti per la richiesta di borse di studio, posti alloggio, riduzione tariffaria di servizi ed altri benefici DSU, nonché la riduzione od esonero di tasse e contributi universitari.

Azienda e Università definiscono autonomamente il numero di verifiche da effettuare dandosi comunque reciproca conoscenza dei nominativi degli studenti soggetti a verifica e degli esiti dei rispettivi controlli.

Nella considerazione della complessità della materia e della corrispondenza della tipologia dei soggetti di riferimento dei controlli, le parti stabiliscono di consolidare e strutturare le relazioni fra gli uffici al fine di una continuità e di una periodicità degli scambi di buone pratiche, inerenti le procedure, la valutazione di casi particolari, i contatti con gli organismi competenti in materia, nonché la realizzazione di interventi formativi congiunti.

Azienda e Università perseguono collaborazioni con altri Enti, interessati alla condivisione di analisi ed azioni in materia di controlli nella produzione ed erogazione di prestazioni sociali.

ART. 16

SEMPLIFICAZIONE OPERATIVA

Le parti riguardo ai temi di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 potranno concordare la definizione di appositi disciplinari operativi tesi alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività e all'individuazione dei rispettivi obblighi e competenze, adottati nell'esercizio delle attribuzioni gestionali.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

EFFICACIA

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, soggetta all'imposta di bollo virtuale per autorizzazione

ministeriale n. 100079/99 del 18/11/1999, ha validità 3 anni, a partire dall'anno accademico 2023/2024 con possibilità di rinnovo per un uguale periodo. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, è assolta da entrambe le Parti in parti uguali.

L'Università e l'Azienda potranno:

- di comune accordo e mediante comunicazioni scritte, proporre modifiche al presente atto per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze;
- richiedere la disdetta della presente convenzione dandone comunicazione con PEC almeno 3 (tre) mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

ART. 18

COMPOSIZIONE CONTROVERSIE

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa.

Qualora ciò non sia possibile, si farà ricorso ad un arbitro unico, appositamente nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze su istanza di una delle parti. L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo equità, nel rispetto degli interessi pubblici rispettivamente coinvolti.

ART. 19

NORMA CONCLUSIVA

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del D.P.R. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

La presente Convenzione viene letta ed approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Firenze, data della firma digitale

La Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, Alessandra Petrucci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82

Firenze, data della firma digitale

Il Presidente dell'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Dott. Marco Del Medico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82